Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Nardò-Gallipoli

atto normativo diocesano

Azione Cattolica Italiana

Diocesi di Nardò - Gallipoli

atto normativo diocesano

approvato

in Assemblea Diocesana Gallipoli, 31 marzo 2019

in Consiglio Nazionale 21/23 giugno 2019



preambolo

Specificità storico-ecclesiali della Diocesi di Nardò - Gallipoli e dell'Azione Cattolica in essa

La diocesi di Nardò-Gallipoli sì è costituita, per unificazione, nel 1986.

Fino a questa data le due diocesi hanno segnato storie diverse: a partire dal sec. VI quella di Gallipoli, di derivazione greco-bizantina, di cui il primo vescovo noto è Domenico, e dal 1387 quella di Nardò con primo vescovo l'abate benedettino Matteo (1387-1401)¹.

Quest'ultima si innesta sull'abbazia benedettina, favorita nel sec. XI dai Normanni nella loro politica di diffusione del monachesimo latino in territori con esclusiva presenza del monachesimo orientale, come i Basiliani².

Nel mentre la Cattedrale di Gallipoli, dedicata a S. Agata, porta solo i segni del sec. XVII, quando è stata ricostruita, in quanto la originaria era sta distrutta dagli Angioini tra il 1268 e il 1269 (nel frattempo la residenza vescovile si era trasferita in località vicine: prima nel monastero di S. Mauro e poi in un piccolo centro abitato sempre in feudo di Gallipoli, l'attuale Alezio); la cattedrale di Nardò, dedicata a Maria SS. Assunta, annovera pagine

_

¹ Per approfondimenti cfr. M. MENNONNA, *Nardò e Gallipoli. Storia delle diocesi in oltre seicento anni (1387-2013)*, a cura di M. MENNONNA e C. RIZZO, Galatina, Congedo, 2014. Inoltre cfr. P. CORSI, *L'episcopio pugliese nel Medioevo: problemi e prospettive, in Cronotassi iconografia e araldica dell'episcopato pugliese*, Bari, Edizioni Levante, 1986.

² B. VETERE, *Il monastero benedettino di S. Maria de Nerito. Origine e Costituzione*, in VETERE (a cura), *Città e Monastero. I segni urbani di Nardò (secc. XI-XV)*, Galatina, Congedo, 1986; C. D. FONSECA (a cura di), *Gli insediamenti rupestri del basso Salento*, Galatina, Congedo, 1979; e S. MENNONNA, *Salvaguardia dell'architettura religiosa rupestre del basso Salento. Degrado da abbandono e degrado da intervento*, a cura di Domenico TADDEI, Firenze, Alinea, 1999.

architettoniche e figurative risalenti addirittura alla chiesa abbaziale³.

Differenti sul piano territoriale e demografico (più ampia la diocesi di Nardò) e sul piano economico-sociale (agricola la popolazione di Nardò e commerciale quella di Gallipoli), in comune hanno interessi spirituali, favorendo, tra l'altro, la presenza di Ordini religiosi maschili, in prevalenza Francescani e Domenicani, e femminili, essenzialmente Clarisse, che contribuiscono alla crescita di fede nella popolazione, finché tra la legislazione francese di inizio '800 e quella italiana subito dopo l'unità nazionale sono notevolmente ridimensionati e molti non più ripristinati⁴.

Con la istituzione dei Seminari vescovili, il primo a Nardò nel 1675 con il vescovo Tommaso Brancaccio (1669-1677) e l'altro a Gallipoli nel 1759 con il vescovo Serafico Branconi (1747-1759), si segna una tappa importante per la preparazione dei rispettivi cleri⁵.

La diocesi Nardò-Gallipoli attualmente conta intorno a 140 sacerdoti su una popolazione di poco più di 200 mila abitanti.

In questa storia si inserisce, in epoca contemporanea, l'organizzazione del laicato cattolico non solo nelle numerose confraternite, esistenti nel passato, e in altri gruppi ecclesiali, ma anche nel nuovo organismo dell'Opera dei Congressi e, quindi, nell'Azione Cattolica.

A Gallipoli viene formalmente istituito il primo Comitato diocesano nel 1882 con il vescovo Enrico Carfagnini (1880-1898), ma nel 1884 è già sciolto per ricostituirsi, per alcuni mesi, nel 1887, anno in cui, per la prima volta, è costituito nella diocesi di Nardò con il vescovo Michele Mautone (1876-1888). Anche quest'ultimo Comitato subito dopo è sciolto⁶.

⁴ Un'analisi dettagliata è condotta da O. MAZZOTTA, *Il naufragio dei chiostri. Conventi di Terra d'Otranto tra restaurazione borbonica e soppressione sabauda*, Nardò, Besa, 2001.

6

³ Per una visione artistica cfr. AA. VV., *Fede Storia Arte*, a cura del Comitato diocesano del Giubileo, Galatina, Congedo, 2000.

⁵ Sul Seminario cfr. G. SANTANTONIO, *Il Seminario di Nardò*, in *Seminario diocesano*. *Annuario 1998-1999*, Taviano, Grafo 7 Ed., 1998; e M. MENNONNA, *I seminari vescovili delle diocesi di Nardò e di Gallipoli fino all'unificazione*, in *Annuario diocesano 2004*, cit., pp. 153 e ss.

⁶ A. FINO, Per una storia del movimento cattolico nel Basso Salento tra Ottocento e Novecento, in S. PALESE (a cura di), Il Basso Salento. Ricerche di storia sociale e

A seguito delle persistenti direttive di Leone XIII e dei deliberati delle prime Conferenze Episcopali della regione Puglia, nel 1896 a Gallipoli si costituisce, almeno sulla carta, il Comitato diocesano e nel 1897 quello di Nardò, presieduto da Quintino Tarantino con la presenza in diocesi anche di qualche circolo cattolico.

Con le "circolari" del Di Rudinì nel 1898 dai vescovi Giuseppe Ricciardi (1888-1908)⁷ a Nardò e Carfagnini a Gallipoli vengono sciolti i Comitati. Tuttavia già nel 1899 si riprende l'attività organizzativa e si può, a fine anno, partecipare al primo Congresso Cattolico Regionale, svoltosi a Taranto, cui partecipa il vescovo Ricciardi: dall'assise, tra l'altro, scaturisce l'iniziativa della pubblicazione di un periodico, "La Provincia cattolica di Terra d'Otranto", quale portavoce delle diocesi di Lecce, Nardò, Otranto, Gallipoli e Ugento⁸.

In particolare nella diocesi di Nardò, con presidente Vincenzo Costa, si costituiscono Comitati parrocchiali, oltre che a Nardò, ad Aradeo, dove vi è anche una Sezione Giovani, a Casarano, a Galatone e a Neviano, mentre sembra che la diocesi di Gallipoli sia rimasta estranea a tale ripresa.

Il fermento della diocesi di Nardò, con la partecipazione dello stesso vescovo, è sancito nel XVIII Congresso Nazionale, tenutosi a Taranto nel settembre 1901.

Su queste basi inizia il cammino dei cattolici della diocesi di Nardò, che, a seguito delle determinazioni di Pio X del 1905, si intensifica di adepti e di iniziative, data anche la particolare attenzione riservata all'A.C. dal vescovo Nicola Giannattasio (1908-1926), il quale riesce ad organizzare già 22 circoli nel 1914 con una efficiente Giunta diocesana, completa in tutti i vari rami,

-

religiosa, Galatina, Congedo, 1982, pp. 115-194. Notizie si trovano anche in V. ROBLES, Il movimento cattolico pugliese (1881-1904). Storia di un lento e difficile cammino, Bari, Ed. del Sud, 1981.

⁷ Il Ricciardi dedica tre Lettere pastorali all'A. C.: L'Azione cattolica e la società ossia Leone XIII e l'Opera dei Comitati cattolici, del 1898; Perché non si ubbidisce al Papa? Ossia del timore e pusillanimità nell'Azione Cattolica, del 1899; Sull'unità e sulla conformità dei fedeli nell'Azione Cattolica, del 1905.

⁸ A. FINO, *Per una storia*, cit.

diretta da Antonio Tafuri⁹.

A Gallipoli, dove è più radicato l'attaccamento alle confraternite, pur in misura inferiore e lenta, si assiste ad un ampliamento di partecipazione, durante tutto il lungo episcopato di Gaetano Muller (1898-1935), che dal 1926 abbraccia anche la diocesi di Nardò, da dove era stato traslato il Giannattasio a causa della sua avversione ai fascisti locali¹⁰.

Entrambe le diocesi, pur rispettando gli indirizzi nazionali relativi alla ristrutturata A.C. e pur manifestando da parte del Muller adesione al regime fascista, non sono risparmiate dall'attacco dei fascisti contro i circoli dell'Associazione, sviluppatosi tra il 1930 e il 1931.

Dopo questa fase a Nardò con lo stesso vescovo e con i successori Nicola Colangelo (1935-1937), il quale dedica una lettera pastorale all'A.C.¹¹, e Gennaro Fenizia (1938-1948), e a Gallipoli con Nicola Margiotta (1935-1953), si procede alla riorganizzazione dell'A.C., che coinvolge sempre più le donne, contribuendo così ad accelerare il processo della loro emancipazione, in quanto inserite da protagoniste negli incontri, nei dibattiti e nelle attività al di fuori delle mura domestiche.

La frammentaria attività, svolta durante il periodo bellico, è ampiamente ricompensata dall'attivismo e dall'entusiasmo nella fase successiva, da cui scaturisce anche l'inserimento del mondo cattolico e, in particolare, dell'A.C., nella sfera politica:anzi quest'ultima per qualche decennio diventa serbatoio della classe dirigente politica della Democrazia Cristiana.

Dopo i brevi episcopati a Nardò di Francesco Minerva (1948-1950) e a Gallipoli di Biagio D'Agostino (1954-1956), cui segue quello di Pasquale Quaremba (1958-1982), soprattutto nella diocesi di Nardò per circa un ventennio, dai primi anni '50 alla fine degli anni '60, con gli episcopati di Corrado Ursi dal 1951 al 1961 e con un guinguennio di guello di Antonio Rosario Mennonna dal 1962 al 1968 l'A. C. si invola, superando i 9 mila iscritti su una popolazione mediamente di 150 mila abitanti e sulla presenza di oltre

⁹ M. MENNONNA, *Un secolo di vicende a Nardò 1860-1960*, Galatina, Congedo, 1993, p. 165.

¹⁰ Id.

¹¹ N. COLANGELO, L'ora presente e l'A. C., del 1935.

100 sacerdoti.

In particolare tra la fine degli anni '50 e gli inizi del decennio successivo vengono rilanciati la FUCI, che nel 1964 pubblica, anche se per pochi numeri, un proprio periodico, "Conosciamoci"; il Movimento dei Maestri Cattolici; il Movimento dei Laureati Cattolici; l'Unione Cattolica degli Insegnanti Medi (UCIIM) e il Centro Italiano Femminile (CIF); sorgono, tra le altre associazioni, le ACLI, e il Movimento della Gioventù Studentesca.

È una stagione straordinaria, in cui la Casa Tabor, costruita a fine anni '50 dal vescovo Ursi, diventa il centro di incontri di spiritualità, di convegni e di continua attività formativa, organizzati dal centro diocesano, la cui presidenza è affidata a Salvatore De Donatis e, per il settore femminile, ad Elisa Sansonetti.

Con la crisi dell'associazionismo, a partire dai primi anni '70, si verifica un ridimensionamento quantitativo (gli iscritti mediamente diventano poco più di 4 mila unità), rientrante anche in una strategia di riqualificazione di identità dei responsabili associativi e degli aderenti, in riferimento alla stessa riforma dell'Associazione, che non può a sua volta non risentire del messaggio del Concilio Vaticano II, mentre continua l'attività con identica intensità, grazie non solo ad altrettanto impegnati presidenti diocesani, coadiuvati da validi collaboratori, ma anche da motivati che trovano nel vescovo Mennonna, a Nardò fino al 1983, un convinto propugnatore della presenza dell'A.C. in diocesi.

A seguito dell'unificazione del 1986, agli oltre 4 mila iscritti della diocesi di Nardò si aggiungono i mille della diocesi di Gallipoli, il cui numero complessivo delinea, durante i vescovi della diocesi unificata mons. Aldo Garzia (1986-1994), mons. Vittorio Fusco (1995-1999) e mons. Domenico Caliandro (2000-2013) un'associazione diocesana più attenta al territorio e più aperta al mondo civile.

In questi ultimi anni, con il vescovo Fernando Filograna dal 2013, l'Associazione, proseguendo nel rinnovamento generazionale dei responsabili laici e nell'avvicendarsi di assistenti unitari e di settore di convinta adesione, e fruendo anche di nuovi mezzi di comunicazione, rimane tra le più numerose in Italia, con oltre 6.000 iscritti.

Con questi presupposti continua l'azione nella formazione spirituale e

culturale, adeguata ai tempi nuovi, e nell'evangelizzazione più mirata ad incidere nella secolarizzazione diffusa, concretizzando nella comunità cristiana e nella società civile un punto di riferimento di fede, di dialogo e di solidarietà.

capitolo primo

IDENTITÀ DELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI NARDÒ - GALLIPOLI

art. 1 L'associazione diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale

L'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica Italiana ha sede in Nardò a P.zza Pio XI n.24; le cariche direttive sono: Presidente (diocesano, parrocchiale), componente della Presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti; la rappresentanza legale dell'associazione sia in ambito ecclesiale che civile spetta al Presidente diocesano.

art. 2 Ordinamento diocesano

L'Associazione Diocesana è disciplinata dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal Regolamento Nazionale di Attuazione.

art. 3 Scelte qualificanti l'associazione diocesana

Uno.

L'Associazione Diocesana, singolare forma di ministerialità laicale, vuole aiutare i soci a camminare verso la santità mediante la formazione alla pratica ed alla testimonianza di vita cristiana, organizzando itinerari esperienziali di fede nello stile del Vangelo. La formazione è indirizzata a qualificare laici che si mettono alla sequela di Gesù per

diventare sempre più, nel quotidiano, Suoi discepolimissionari, avendo cura della propria spiritualità, alimentandola con la Sacra Scrittura, l'Eucarestia, i Sacramenti, la preghiera e la Carità.

Due.

L'Associazione Diocesana vuole operare per l'affermazione del vero senso dell'uomo e della sua dignità, della vita e della famiglia, della carità e della solidarietà, della giustizia e della pace in modo che i valori cristiani diventino cultura.

Tre

L'impegno dell'Associazione Diocesana vuole essere essenzialmente religioso e apostolico, improntato alla missione, all'evangelizzazione, alla santificazione degli uomini ed alla loro formazione cristiana cosi da impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i diversi ambienti attraverso un'azione di discernimento comunitario, di atteggiamento profetico e di lettura sapienziale della Storia.

Quattro.

L'Associazione Diocesana, famiglia di famiglie, vuole collaborare al pieno sviluppo della famiglia, società naturale fondata sul sacramento del matrimonio, favorendo la presa di coscienza del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale e nelle scelte **sociali** e politiche.

Cinque.

L'Associazione si impegna a vivere la dimensione diocesana per realizzare nella comunione le scelte pastorali della Chiesa di Nardò-Gallipoli in una relazione filiale con il nostro vescovo e con i pastori delle comunità in un cammino di crescita e di corresponsabilità. L'Associazione diocesana si impegna a collaborare con gli uffici della diocesi per creare legami di comunione e per valorizzare le specifiche competenze degli uffici e qualificare i diversi percorsi.

Sei.

L'Associazione Diocesana è impegnata a promuovere e a diffondere la cultura della **comunione** tra le varie organizzazioni laicali ecclesiali, presenti nella diocesi di Nardò - Gallipoli, nel reciproco rispetto dell'identità e dei propri carismi.

capitolo secondo

ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI NARDÒ – GALLIPOLI.

art. 4 Adesione

Uno. Richiesta

Per aderire all'Azione Cattolica Italiana si richiede una libera manifestazione di volontà, espressione di una scelta personale di maturare la propria vocazione alla santità laicale nella testimonianza dei valori evangelici nei vari ambiti di vita, nel servizio ecclesiale e nella partecipazione al cammino pastorale diocesano.

Due. Accoglimento della richiesta

La domanda di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio Diocesano attraverso l'associazione parrocchiale o il gruppo a cui il richiedente vuole aderire.

Con l'accoglimento della domanda il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli aderenti.

L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del **socio** e dell'associazione.

La festa dell'adesione si celebra l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, in forma di riproposta dell'Azione Cattolica Italiana ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile, delle finalità e del servizio, delineati dallo Statuto.

Tre. Forme di adesione e gestione dell'elenco dei soci

Per la forma dell'adesione si richiama l'art. 3, numero 1,2,3 del Regolamento Nazionale di attuazione.

La gestione degli elenchi dei soci è definita e regolata dal Consiglio Nazionale.

Quattro. Ritiro ed esclusione dall'associazione

Ogni aderente all'Azione Cattolica Italiana può liberamente e in qualsiasi momento dichiarare di non voler fare più parte dell'associazione dando comunicazione scritta, tramite l'associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all'associazione diocesana.

La mancata conferma annuale dell'adesione ha gli stessi effetti dell'atto di ritiro (art 4.2 del Regolamento Nazionale di attuazione).

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del **socio** dall'Azione Cattolica Italiana, per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione della fede cattolica e della disciplina ecclesiastica, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di attuazione per l'adesione all'associazione. Il consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l'interessato. È fatto salvo il diritto del **socio** di ricorrere all'autorità ecclesiastica competente secondo le norme del diritto canonico.

art. 5 Partecipazione alla vita associativa

Uno. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Si richiamano le regole previste dall'art. 17 dello Statuto e

dall'art. 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Due. Partecipazione democratica

Per le decisioni di particolare rilevanza per la vita associativa, concernenti l'ordinamento associativo, il progetto formativo e la programmazione triennale, si richiede il coinvolgimento dell'associazione in tutte le sue componenti.

Pertanto, la presidenza diocesana promuove e sostiene per tale finalità la funzione primaria spettante all'assemblea e al consiglio, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Tre. Elettorato attivo

Il diritto di voto è personale; si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età e non può essere delegato (si rimanda all'allegato B relativo alla procedura dell'elezione del consiglio parrocchiale).

Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazione per l'elezione o per la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto si esprime a scrutinio segreto.

Quattro. Elettorato passivo

Sono titolari del diritto all'elettorato passivo tutti coloro che al momento di definire le **candidature** per l'elezione sono aderenti all'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età e sono in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalle norme che regolano l'elezione ad eccezione del Movimento studenti di AC (per cui l'elettorato passivo è fissato a 16 anni in virtù del Regolamento di attuazione nazionale – cap. 1, art. 8).

Qualora l'Associazione parrocchiale, per il settore giovani risulti avere solo iscritti giovanissimi, l'Assemblea può scegliere di non affidare formalmente alcun incarico per il Settore Giovani lasciandone provvisoriamente la responsabilità al Consiglio nel suo insieme. Ad esso

competerà successivamente la scelta più opportuna per l'affidamento delle responsabilità educative, curando che le persone che ne sono investite abbiano un adeguato accompagnamento formativo e il loro graduale inserimento nella vita del Consiglio stesso.

Cinque. Conferimento degli incarichi direttivi

Con il termine "incarichi direttivi" s'intendono gli incarichi associativi di Presidente (parrocchiale, diocesano), di componente della presidenza diocesana, di segretario diocesano di Movimenti.

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale; se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido sino al termine del triennio in corso

Gli incarichi direttivi vengono conferiti dal Consiglio diocesano in conformità di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo diocesano.

La designazione e la nomina del Presidente (parrocchiale, diocesano) devono avvenire nell'osservanza della procedura indicata nell'allegato A, che fa parte integrante del presente Atto Normativo, e viene indicato con il seguente titolo: "ALLEGATO A - relativo alla procedura della nomina del presidente parrocchiale o diocesano".

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, come stabilito dall'art. 19 dello Statuto.

Sei. Cessazione dagli incarichi, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

a. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni

consecutive dell'organo di cui è membro.

b.

c.

Le dimissioni dall'incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

Le incompatibilità sono stabilite dall'art. 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto.

La decadenza opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni previste dall'art. 15 dello Statuto o dall'art. 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione per ricoprire l'incarico direttivo.

L'atto di accertamento della decadenza può essere compiuto dallo stesso **socio** che riveste l'incarico direttivo mediante la forma della comunicazione delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto direttamente dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

- In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un **Consigliere diocesano** subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
- d. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un Consigliere parrocchiale subentra il primo dei non eletti appartenenti allo stesso settore e alla stessa componente. Qualora non ci fosse alcun eletto, appartenete allo stesso settore e alla stessa componente, subentra il primo dei non eletti dell'altra componente dello stesso settore. Qualora, altresì, non vi siano nominativi di "candidati consiglieri non eletti" non si procederà alla surroga del consigliere dimissionario.
- e. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione del presidente diocesano o parrocchiale il segretario e l'amministratore, che erano stati eletti dal consiglio su proposta del presidente, restano in carica fino a quando il nuovo

presidente formulerà una nuova proposta al consiglio diocesano o parrocchiale. In caso di mancata conferma, gli stessi decadono da membri del consiglio parrocchiale o diocesano, se non eletti ad altro titolo.

f. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, un nuovo nominativo per il presidente parrocchiale e una terna di soci per il presidente diocesano.

Sette. Assistente e collaboratori.

Si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 10 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

capitolo terzo

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

art. 6 Articolazione territoriale

Uno. Definizione e costituzione

L'associazione territoriale, riferita di solito alla comunità parrocchiale, riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita come stabilito dagli artt. 12, numero 4, e 23 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.

L'associazione territoriale può dar vita, nel suo ambito, a gruppi (ad es. gruppo animatori culturali, gruppo operatori sociali, gruppo di animazione ricreativa, gruppo giovani adulti, gruppo famiglia, ...) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a particolari ambienti; più gruppi operanti in diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

Due. Condizioni e modalità di costituzione

La parrocchia che vorrà procedere all'apertura di una nuova associazione dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

a. Un gruppo di almeno 5 laici, insieme con il parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale parrocchiale, dovrà inviare alla Presidenza diocesana una formale richiesta scritta, in cui vengono espresse le motivazioni di tale domanda. Questa dovrà avere in allegato il verbale del Consiglio Pastorale parrocchiale in cui è stata discussa e approvata tale decisione.

Dopo il ricevimento della domanda, il Presidente e il segretario diocesano, insieme a due membri della Presidenza, convocheranno la parrocchia per un incontro, durante il quale dovranno essere specificati i nomi dei referenti parrocchiali che si impegneranno a seguire il cammino formativo (almeno uno per ogni settore).

- **b.** I referenti si dovranno impegnare, per la durata del periodo di formazione, a partecipare agli appuntamenti formativi diocesani e foraniali proposti dall'AC diocesana;
- c. I responsabili e vicepresidenti diocesani, si impegneranno a concordare n. 3 (tre) incontri nella parrocchia richiedente, per la programmazione delle varie fasi del cammino previste dalle guide dei settori e dell'Acr, utilizzando i testi associativi;
- d. L'associazione costituenda potrà, comunque, vivere tutte le iniziative associative proposte a livello nazionale, diocesano, foraniale o interparrocchiale;
- e. Al termine di tale periodo, la Presidenza e il Consiglio Diocesano, sentito il parere del Parroco e dei referenti, valutano l'opportunità di costituire ufficialmente l'associazione parrocchiale che avverrà solo se sarà presente esclusivamente almeno uno dei due settori giovani e/o adulti. La convocazione dell'assemblea e l'elezione degli organi parrocchiali avverrà secondo le modalità indicate nell'Atto Normativo diocesano all'Allegato B.

Tre. Scioglimento di una associazione parrocchiale

a. Lo scioglimento di una associazione parrocchiale è deliberato dall'assemblea parrocchiale con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica della presidenza diocesana.

Il consiglio parrocchiale dopo preventiva comunicazione al Consiglio Pastorale Parrocchiale, dovrà inviare alla Presidenza Diocesana, copia del verbale della seduta del consiglio in cui si è deliberata la chiusura dell'associazione in cui vengono espresse le motivazioni di tale decisione. b.

La Presidenza Diocesana affianca per un determinato periodo di tempo l'associazione, attraverso uno o più **delegati**, nominati dal consiglio diocesano. Dopo tale periodo, constatate le inadempienze, rispetto allo statuto nazionale, al regolamento di attuazione e all'atto normativo diocesano, nel normale svolgimento dell'attività associativa, sentito il parroco e il consiglio parrocchiale, può procedere d'autorità alla chiusura della stessa. Tale decisione verrà comunicata dalla presidenza al parroco e al consiglio dell'associazione estinta. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto alla presidenza diocesana.

art. 7 Foranie: strutture diocesane intermedie tra diocesi e parrocchie

Uno. Definizione e costituzione delle foranie

Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale della Diocesi, l'associazione si può articolare in foranie, cioè in strutture dell'Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie.

Due. Condizioni e modalità di costituzione

L'associazione diocesana s'innesta nelle foranie presenti sul territorio, così come formate dal Vescovo.

art. 8 Movimenti Nazionali e Movimenti Diocesani

Uno. Le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC sono regolate dall'art. 38 dello Statuto e dall'art.36 del R.N.

Due. Il MSAC e il MLAC, laddove non siano costituiti, potranno costituirsi, a livello diocesano, previa deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano; la relativa normativa dovrà accordarsi con il Regolamento Nazionale dei rispettivi movimenti ai sensi degli artt. 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione e dell'art 30 dello Statuto. Per i

rapporti con l'associazione diocesana si rinvia ad un apposito regolamento, che tenga conto dell'evoluzione nazionale.

Tre.

I Movimenti Diocesani, come specificato dall'art. 6, numero 1 (secondo capoverso) del presente Atto Normativo, richiedono almeno un anno di sperimentazione dell'itinerario formativo ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano, previa presentazione di una relazione concernente le finalità che il movimento vuole perseguire.

Quattro.

Il congresso diocesano elegge i segretari diocesani stabiliti in 2 (due) per il Msac e 1 (uno) per il Mlac, i quali faranno parte della presidenza diocesana secondo le forme e i modi stabiliti dal Consiglio Diocesano, con apposita deliberazione in base ai criteri di promozione della sua specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

capitolo quarto

ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE E DELLE FORANIE

art. 9 Associazione territoriale di base

Uno. Struttura organizzativa

L'associazione territoriale di base è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione da condividere nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.

Due. Organi

L'associazione territoriale di base opera attraverso l'Assemblea, il Consiglio, la presidenza e il Presidente.

- a. L'Assemblea è composta da tutti i **soci** dell'associazione territoriale di base, garantisce la loro partecipazione alla vita associativa, indica le linee programmatiche e le proposte di cammino al consiglio parrocchiale; i ragazzi dell'ACR sono rappresentati in essa dagli educatori, che ai fini dell'espletamento dell'incarico necessariamente devono essere iscritti all'Azione Cattolica Italiana.
- b. Il Consiglio è composto da: presidente, segretario, amministratore, soci eletti, vice presidenti di Settore e Responsabile ACR e, con voto consultivo, i consiglieri eletti a livello diocesano e i membri della presidenza diocesana, e dall'Assistente. Il Consiglio viene convocato in via ordinaria dal Presidente o su richiesta formale motivata di almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto. La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dalla data. Il Consiglio, responsabile della vita e delle attività

dell'associazione, assolve le funzioni della programmazione, della gestione e della verifica; in particolare, assume la responsabilità della vita associativa, procede alla nomina degli educatori e degli animatori dell' ACR, dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti, esegue le decisioni dell'assemblea, cura e verifica le iniziative associative, promuove e coordina le attività di settore, partecipa alle riunioni ed alle iniziative del Consiglio foraniale, collabora alle iniziative promosse dalla presidenza diocesana. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

La riunione del Consiglio è presieduta dal presidente parrocchiale o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per **gravi** motivi.

La presidenza dell'associazione territoriale di base promuove lo sviluppo della vita associativa e cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'assemblea parrocchiale e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio parrocchiale. E' composta dal Presidente parrocchiale, da quattro vice-presidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) e dal responsabile dell'ACR, dal segretario, dall'amministratore parrocchiale e dall'assistente.

Il Presidente promuove e coordina l'attività associativa, curando la piena collaborazione con il Parroco e con la comunità parrocchiale. Ha la rappresentanza legale dell'associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici. Il presidente convoca e presiede il Consiglio, la presidenza e l'assemblea, garantendone la rappresentanza e l'unitarietà. Nella sua attività è coadiuvato dai vice presidenti di settore, dal responsabile ACR, dal segretario e dall'amministratore.

Tre. Regole di funzionamento

c.

d.

a. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. All'inizio del triennio associativo elegge i nuovi consiglieri, in

rappresentanza delle diverse componenti dell'associazione, osservando le norme stabilite nell'allegato B, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che viene indicato col titolo "Allegato B relativo alla elezione del Consiglio Parrocchiale".

L'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio parrocchiale elegge, con la stessa votazione, i rappresentanti all'assemblea diocesana oppure, con apposita mozione da approvare prima dell'inizio delle operazioni di voto, può conferire delega a farlo al Consiglio parrocchiale.

Nel caso in cui l'elezione dei delegati si svolgesse in sede di assemblea parrocchiale, risulteranno "delegati" il primo eletto del settore adulti e il primo eletto del settore giovani (delegato adulti e delegato giovani) per il delegato dell'Acr e l'eventuale 5' delegato si attingerà alla lista dei più suffragati.

Il Presidente Parrocchiale, designato dal Consiglio mediante elezione, è nominato dal Vescovo ai sensi dell'art.5, numero 5, del presente Atto Normativo, convoca e presiede il nuovo consiglio parrocchiale. I consiglieri eletti rappresentanti del settore giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione e, se superano tale età successivamente, possono portare a termine il mandato sino alla scadenza del triennio. Il nuovo consiglio elegge, a scrutinio segreto, i vice presidenti dei settori adulti e giovani e il responsabile ACR su proposta dei rispettivi consiglieri; nomina, sentito il Parroco, gli educatori dell'ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti; elegge a scrutinio segreto il segretario e l'amministratore su proposta del presidente; integra il consiglio con i segretari eletti del MSAC e del MLAC, e con i responsabili dei gruppi eventualmente costituiti in Parrocchia. Della riunione si redige verbale da inviare alla Presidenza diocesana. L'elezione dei membri della presidenza parrocchiale viene fatta a scrutinio segreto, a maggioranza degli aventi diritto per i primi tre scrutini e a maggioranza dei presenti dal quarto scrutinio in poi.

art. 10 Struttura foraniale

Uno. Struttura Organizzativa

La suddivisione della Diocesi in foranie, cioè in porzioni di territorio comprendenti più parrocchie, è una scelta pastorale del Vescovo alla quale l'associazione si conforma.

Due. Organi

Nell'ambito di ciascuna forania l'associazione opera attraverso l'assemblea foraniale ed il delegato foraniale.

a. Composizione e funzioni dell'assemblea foraniale

L'assemblea foraniale è composta dai consigli parrocchiali del territorio di riferimento e rimane in carica per il triennio associativo. Provvede ad attuare il programma associativo e a coordinare l'attività associativa della zona pastorale foraniale; elabora proposte e contenuti di interesse comune da discutere in sede di assemblea diocesana.

b. Delegato foraniale

Viene eletto dall'assemblea foraniale all'inizio di ogni triennio associativo tra i **soci** dei settori adulti e giovani.

In raccordo con la presidenza diocesana, convoca l'assemblea foraniale e ne attua le iniziative.

c. Regole di funzionamento

L'assemblea foraniale è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal presidente diocesano o dal delegato foraniale o da almeno i 2/3 dei consiglieri parrocchiali; in quest'ultimo caso è necessaria la presenza di un componente della presidenza diocesana.

capitolo quinto

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

art. 11 Assemblea diocesana

Uno. Funzioni

- a. L'assemblea diocesana rappresenta l'Associazione in ciascuna delle sue componenti. In relazione alle scelte pastorali del Vescovo, delibera il documento assembleare dell'associazione per il triennio successivo, e provvede al rinnovo del consiglio diocesano.
- b. Convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, discute ed approva le linee programmatiche dell'Associazione. Affronta, altresì, in via straordinaria, temi rilevanti per la vita associativa diocesana non indicati nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati, e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.
- c. L'assemblea diocesana elegge il consiglio diocesano in ciascuna delle sue componenti e i delegati all'Assemblea Nazionale di Azione Cattolica Italiana direttamente su di una apposita scheda o dando mandato di scelta al Consiglio Diocesano, con apposita mozione da approvare prima dell'inizio delle operazioni di voto.
- **d.** Approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue eventuali variazioni.

Due. Composizione

a. L'Assemblea diocesana è costituita dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali e da tutti i membri facenti parte di diritto del Consiglio diocesano.

b. Per i movimenti **Mlac** e **Msac**, i delegati designati all'assemblea diocesana sono fissati nel numero di 3 (tre) oltre ai segretari eletti in seno al congresso.

c. Le Associazioni parrocchiali complete di ogni articolazione sono rappresentate all'Assemblea diocesana dal Presidente parrocchiale e da altri 3 membri eletti dall'Assemblea o su delega dal Consiglio parrocchiale in modo che siano rappresentati i Settori e l'ACR (per esemplificare: al Presidente si aggiungono tre rappresentanti, uno per ogni Settore e uno dell'ACR).

I settori hanno diritto ad esprimere i loro rappresentanti purché siano presenti almeno **cinque aderenti**.

d.

f.

Relativamente al settore giovani, la rappresentatività è garantita con almeno cinque aderenti di cui almeno uno maggiorenne.

e. Le Associazioni parrocchiali che hanno un **numero di soci** superiore a cento hanno diritto ad un altro rappresentante scelto in base alla consistenza numerica dei Settori adulti e giovani.

Le Associazioni **prive di qualche settore** o dell'ACR saranno rappresentate da un delegato del Settore presente, oltre al Presidente.

g. I nominativi dei rappresentanti all'assemblea diocesana devono essere comunicati dalle Associazioni parrocchiali alla Presidenza diocesana, mediante apposito modulo non oltre il termine stabilito dal Consiglio diocesano.

I rappresentanti di quelle Associazioni parrocchiali che non abbiano trasmesso gli appositi moduli entro il termine stabilito dal Consiglio diocesano possono essere ammessi al voto su giudizio inappellabile della Commissione per la verifica dei poteri, e comunque dietro presentazione dello stralcio del verbale firmato dal presidente parrocchiale, da cui risulti la loro elezione e di un documento di riconoscimento.

- h. La sostituzione di rappresentanti eletti dall'Associazione parrocchiale, il cui nome sia già stato comunicato alla Presidenza diocesana, può avvenire mediante regolare delega, controfirmata dal Presidente parrocchiale, da presentarsi alla Commissione per la verifica dei poteri. Tale sostituzione è ammessa soltanto per gravi motivi di impedimento: comunque la motivazione va esplicitamente indicata sulla delega (es. malattia).
- i. Il delegato deve appartenere allo stesso Settore o articolazione di cui fa parte il rappresentante che sostituisce. Non possono essere ammesse deleghe a persone già designate come membri dell'Assemblea diocesana. Il delegato non può, a sua volta rilasciare deleghe ad altri.
- j. Spetta alla segreteria diocesana:
 - esaminare i moduli provenienti dalle associazioni parrocchiali concernenti l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea diocesana e accertarne la validità;
 - controllare il numero dei delegati di ogni associazione parrocchiale;
 - verificare che i partecipanti all'assemblea con diritto di voto siano **soci** all'ACI per il tesseramento valido per la votazione.

Tre. Elezione

L'assemblea diocesana, tranne quella elettiva, è presieduta dal Presidente diocesano. Ciascuna componente viene eletta, in seno all'assemblea, nel rispetto delle norme del presente Atto Normativo e di quanto previsto dallo Statuto.

I lavori di rinnovo del Consiglio diocesano si svolgono nell'osservanza della procedura descritta nell'**ALLEGATO C**, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che ha titolo "Allegato C relativo alla procedura del Consiglio Diocesano".

Quattro. Modalità di convocazione

Il consiglio diocesano uscente stabilisce la data dell'assemblea elettiva, che viene convocata dal Presidente diocesano.

Cinque. Periodicità

L'assemblea elettiva del consiglio diocesano è convocata ogni tre anni. In via ordinaria, l'assemblea diocesana è convocata ogni anno. In via straordinaria, invece, a seconda delle necessità.

art. 12 Consiglio diocesano

Uno. Funzioni

Il Consiglio Diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'assemblea ed al Vescovo.

Esegue le decisioni dell'assemblea, propone al Vescovo la nomina del presidente a norma dell'art 5, numero 5, del presente Atto Normativo; elegge i vicepresidenti, due per settore, su proposta dei rispettivi settori; elegge il responsabile su proposta dell'equipe ACR e può nominare un vice-responsabile che, se cooptato dall'esterno avrà solo voto consultivo; elegge il segretario e l'amministratore diocesano su proposta del presidente.

Le elezioni dei membri della presidenza diocesana vengono fatte a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto per i primi tre scrutini e a maggioranza dei presenti dal quarto scrutinio in poi.

Il consiglio promuove lo sviluppo dei movimenti, coordinandone l'attività e approvandone il programma, e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani; studia e cura le iniziative dell'associazione diocesana promuove iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali; approva il bilancio associativo annuale preventivo e consultivo;

controlla la gestione amministrativa dell'associazione diocesana; delibera la bozza dell'atto normativo diocesano e le eventuali successive variazioni per la conseguente approvazione da parte dell'assemblea diocesana.

Due. Composizione

Fanno parte del Consiglio diocesano: il presidente diocesano, i consiglieri eletti, il collegio assistenti, il segretario e l'amministratore diocesano, i consiglieri eletti in seno al consiglio nazionale, i membri della presidenza diocesana, i segretari del Msac e del Mlac eletti dal Congresso diocesano e i rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC.

Il Consiglio diocesano può cooptare al suo interno una Coppia di sposi con voto consultivo, quali Responsabili dell'Ufficio Famiglia ed i Responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

Tre. Elezione

Come indicato all'art. 11, numero 3, del presente Atto Normativo

Quattro. Modalità di convocazione e funzionamento

Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano, previa deliberazione della presidenza diocesana circa l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione.

Il Consiglio viene convocato in via ordinaria dal Presidente o su richiesta formale motivata di almeno 1/3 dei componenti con diritto di voto. La convocazione deve essere effettuata almeno cinque giorni prima dalla data.

La riunione del Consiglio è presieduta dal presidente diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per **gravi** motivi.

Nel Consiglio hanno diritto di voto: il presidente diocesano, i consiglieri eletti, il segretario e l'amministratore diocesano, i consiglieri eletti in seno al consiglio nazionale, i membri con diritto di voto della presidenza diocesana che non sono consiglieri, i segretari del Msac e del Mlac eletti, e i rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC.

Cinque. Periodicità

Il consiglio si riunisce di regola con cadenza trimestrale. I consiglieri possono incontrarsi con maggiore frequenza per problemi specifici e possono proporre al consiglio diocesano orientamenti e iniziative

art. 13 Presidente Diocesano

Uno. Funzioni

Il Presidente Diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana di Azione cattolica in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

Due. Elezione

Come stabilito dal combinato disposto dagli artt.5, numero 5, e 11, numero 3, del presente Atto Normativo.

Tre. Nomina

La nomina del Presidente Diocesano è di competenza del Vescovo.

art.14 Presidenza diocesana

Uno. Funzioni

Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio diocesano; cura la comunione con le comunità

ecclesiali e con gli organismi preposti dal Vescovo all'attuazione di specifici compiti, in particolare con la consulta delle Aggregazioni laicali; assicura la stabile collaborazione con l'Associazione Nazionale.

Due. Composizione

E' composta dal Presidente diocesano, da quattro vicepresidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) nel rispetto della rappresentanza della componente maschile e femminile e per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell'ACR e può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un Vice Responsabile Acr che, se cooptato dall'esterno del consiglio, avrà solo voto consultivo; dal segretario diocesano, dall'amministratore diocesano, dal collegio degli assistenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati.

Tre. Elezione

L'elezione della presidenza diocesana è di competenza del consiglio diocesano ai sensi dell'art. 12, numero 1 del presente Atto Normativo.

Quattro. Modalità di convocazione e funzionamento

È convocata dal Presidente diocesano, che fissa l'ordine del giorno anche sulla base di consultazioni informali con i responsabili di settore.

I lavori della Presidenza diocesana sono promossi e coordinati dal Presidente Diocesano o da un vice-presidente, suo delegato, in caso di indisponibilità per gravi motivi.

Cinque. Periodicità

Cadenza a seconda delle problematiche, e, comunque, almeno mensile, possibilmente in giorni fissati nella programmazione annuale per dare continuità all'attività associativa.

art. 15 Comitato dei Presidenti Parrocchiali

Uno.

Il comitato dei presidenti parrocchiali ha natura di organo intermedio tra il consiglio diocesano e l'assemblea diocesana. Per lo studio di particolari problemi, che richiedono un approfondimento immediato e diretto con la base associativa, il consiglio diocesano dovrà allargarsi, a cura della presidenza diocesana al comitato dei presidenti parrocchiali.

Due.

Il comitato dei Presidenti parrocchiali è convocato, in relazione a problematiche diocesane o nazionali, dal Presidente diocesano, previa deliberazione del Consiglio Diocesano, che stabilisce l'ordine del giorno.

capitolo sesto

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

art. 16 Contributi Associativi

Uno. Quote

I **soci** all'Azione Cattolica italiana contribuiscono personalmente in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di Attuazione e secondo le proprie possibilità al finanziamento dell'associazione locale, diocesana e nazionale.

La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote o i contributi mediante i quali i **soci** concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

Due. Raccolta

Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.28, numero 5, del Regolamento Nazionale di Attuazione.

Tre. Sostegno associazione diocesana e nazionale

Come dall'art. 29 Regolamento Nazionale di Attuazione.

art. 17 Gestione amministrativa diocesana

Uno. Regole di buona amministrazione

L'associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

Due. Amministratore

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive. L'amministratore, coadiuvato da tale comitato provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissione viene sostituito con un nuovo amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

Tre. Comitato affari economici: modalità di composizione, funzioni, regole di convocazione

Il comitato degli affari economici è presieduto dall'amministratore, ed è composto da due **soci** competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta della presidenza. Il Comitato è convocato dall'amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni di un componente del comitato, lo stesso viene

sostituito con altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

Quattro. Gestione amministrativa parrocchiale: enunciazione del principio di riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale

A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del presidente parrocchiale.

capitolo settimo

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

- Il presente Atto Normativo entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio Nazionale.
- **Cirt. 19**Sino alla approvazione del presente Atto Normativo da parte del Consiglio Nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di Attuazione.
- Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

allegato A

RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE O DIOCESANO

Procedura della nomina del PRESIDENTE PARROCCHIALE

- 1. Il presidente parrocchiale è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio Parrocchiale.
- 2. Può essere designato presidente qualsiasi socio maggiorenne che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e sia stato tesserato almeno l'anno precedente l'elezione.

3. Elezione del presidente parrocchiale.

Il consiglio eletto nell'assemblea viene convocato dal delegato della presidenza diocesana entro otto giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

La proposta per la nomina del Presidente dell'associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione a scrutinio segreto, tramite lista recante la dicitura "ELEZIONE DEL PRESIDENTE PARROCCHIALE".

Ciascun consigliere esprimerà una e una sola preferenza.

La lista sarà formata dall'elenco di tutti i soci eleggibili (vedi indicazioni date in precedenza).

L'elezione sarà ritenuta valida quando un solo socio avrà raggiunto la metà più uno dei voti dei consiglieri eletti per i primi tre scrutini; al quarto scrutinio, a maggioranza dei presenti.

4. Dimissioni del presidente parrocchiale.

Le dimissioni vanno presentate in forma scritta al Consiglio parrocchiale che, una volta acquisite e accettate, le invierà entro 7 giorni alla presidenza diocesana. Dopo tale ricezione, la presidenza diocesana farà le dovute consultazioni e valutazioni, successivamente alle quali, attraverso un suo delegato, dovrà convocare entro 7 giorni il consiglio parrocchiale **in carica** che procederà a nuova elezione con le stesse modalità di cui al punto 3.

Il nuovo incarico terminerà con la conclusione del triennio e varrà comunque come primo mandato.

Il presidente dimissionario è esonerato dalle sue responsabilità e obblighi giuridici solo dopo la designazione, da parte del Consiglio, del nuovo presidente.

Procedura della nomina del PRESIDENTE DIOCESANO

- 1. La data del primo consiglio diocesano viene indicata dal consiglio uscente contestualmente alla scelta della data dell'assemblea elettiva.
- 2. Può essere designato presidente qualsiasi socio maggiorenne che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e sia stato tesserato da **almeno tre anni precedenti l'elezione.**
- 3. La proposta per la nomina del presidente diocesano è effettuata dal consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di **soci**; la nomina è di competenza del Vescovo. Per la designazione della terna: ogni consigliere indica sulla apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della

maggioranza dei votanti.

4. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. La terna così composta, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, viene consegnata all'Assistente Unitario per la consegna al Vescovo.

5. Dimissioni del presidente diocesano

Le dimissioni vanno presentate in forma scritta al Vescovo e comunicate al Consiglio diocesano.

Il vice presidente più anziano convocherà entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Vescovo, il consiglio diocesano per la designazione di una nuova terna con le modalità di cui al punto 3.

Il nuovo incarico terminerà con la conclusione del triennio e varrà comunque come primo mandato.

Il presidente dimissionario è esonerato dalle sue responsabilità e obblighi giuridici solo dopo la nomina, da parte del Vescovo, del nuovo presidente.

allegato B

RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE.

- 1. Il Presidente parrocchiale, d'intesa col parroco e con la Presidenza diocesana, convoca l'Assemblea parrocchiale almeno dieci giorni prima della data fissata, con invito scritto fatto pervenire a tutti i soci aventi diritto di voto in base agli elenchi ufficiali.
- 2. L'Assemblea parrocchiale viene presieduta da un membro della Presidenza diocesana o da un delegato della stessa.
 - L'Assemblea parrocchiale in caso di necessità, può essere convocata dalla Presidenza diocesana.
- 3. L'Assemblea elegge, su unica scheda, il Consiglio parrocchiale che è rappresentativo dei due Settori (adulti e giovani) e proporzionalmente dei due sessi nell'ambito dei Settori (non dei gruppi).

Il Consiglio parrocchiale è composto da un numero di membri variabile da cinque a otto, determinati rispettando i seguenti criteri:

- si tiene conto solo dei tesserati appartenenti al settore adulti e giovani, sono quindi esclusi gli iscritti all'Acr;
- **5 membri** fino ad un massimo di 50 soci;
- **2 membri aggiuntivi** ogni 30 soci o frazione in più, fino ad un massimo di **8 consiglieri**.

Il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, determinato con le modalità precedentemente elencate, verrà, in un primo momento, ripartito, in proporzione al numero degli iscritti, tra il settore adulti e il settore giovani e successivamente, il numero attribuito ad ogni settore, verrà distribuito, in modo proporzionale agli iscritti di

ciascun sesso, tra la componente maschile e femminile presente nei rispettivi settori.

I rappresentanti da eleggere per ciascun settore **si riducono a uno** nel caso il settore non superi i 10 aderenti in questo caso, i restanti consiglieri da eleggere verranno quindi attribuiti tutti all'altro settore presente.

I settori hanno diritto di esprimere i loro rappresentanti se presentano **almeno 5 (cinque) aderenti**. Relativamente al settore giovani, la rappresentatività è garantita quando vi sono minimo 5 (cinque) aderenti di cui almeno uno maggiorenne.

Il Consiglio parrocchiale, per le associazioni prive di uno dei due settori, è composto da **5 membri**.

- 4. La **lista** formata da un numero di candidati non superiore al doppio dei consiglieri da eleggere proposta dai rispettivi settori in momenti preassembleari, viene condivisa e approvata dal Consiglio parrocchiale uscente.
- 5. Ogni socio, a qualsiasi settore appartenga, ha diritto di esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro.
- 6. Il massimo numero di preferenze da esprimere viene indicato su ciascuna scheda. I voti devono indicare ognuno un iscritto a ciascuna delle varie componenti dell'Associazione (un uomo, una donna, un giovane, una giovane).

Determinato il numero di consiglieri, rispettando le norme di cui al punto 3 del presente allegato, si considerano eletti, in ciascun settore e in ciascuna componente, coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

7. Il **seggio elettorale** è presieduto dal rappresentante della presidenza diocesana ed è composto da due scrutatori ed un segretario scelti fra gli elettori.

Il segretario compila il verbale delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Agli elettori viene consegnata la scheda timbrata e vidimata da un

membro del seggio elettorale.

Il voto è **personale** e **segreto**. Non sono ammesse deleghe.

Al termine delle operazioni di voto, il presidente del seggio procede allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.

- 8. In caso di **parità di voti** tra i candidati della stessa componente, risulta eletto il più anziano di età.
- 9. Il **verbale** delle operazioni di voto, di spoglio, della proclamazione dei risultati, dei ricorsi e delle decisioni relative, deve essere rimesso, a cura del presidente del seggio, alla Presidenza diocesana entro 5 giorni da quello in cui si è svolta l'assemblea parrocchiale.

Eventuali **ricorsi**, anche non proposti in sede di assemblea parrocchiale, devono pervenire alla presidenza Diocesana entro lo stesso termine di 5 giorni. La Presidenza diocesana decide sulla convalida di tutti gli atti e le operazioni di voto nonché sui ricorsi. Non sarà riconosciuta l'Assemblea parrocchiale non in regola con gli obblighi statutari.

10. Il **Consiglio parrocchiale**, convocato e presieduto dal delegato diocesano, si riunisce, per la prima volta, entro otto giorni dopo la comunicazione di convalida delle operazioni e del risultato dell'assemblea da parte della Presidenza diocesana.

Nella stessa seduta, il Consiglio designa per elezione il presidente parrocchiale (v. allegato A) e nomina i delegati all'Assemblea diocesana qualora l'Assemblea elettiva non abbia provveduto alla loro elezione

Nella riunione successiva il consiglio parrocchiale elegge, su proposta dei consiglieri di settore, il responsabile dell'articolazione dell'Acr e i vice presidenti del settore giovani ed adulti e, su proposta del presidente, il segretario e l'amministratore.

Sempre nella medesima riunione, procederà alla nomina degli educatori e degli animatori dell' ACR, dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti. I Responsabili, i vicepresidenti e gli educatori possono essere individuati anche all'esterno del Consiglio.

L'elezione dei membri della presidenza parrocchiale viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto per i primi tre scrutini e a maggioranza dei presenti dal quarto scrutinio in poi.

La composizione della presidenza parrocchiale dovrà essere comunicata, con apposito verbale, alla Presidenza diocesana.

11. L'Assemblea parrocchiale per la elezione del Consiglio e dei delegati all'Assemblea diocesana deve essere svolta entro il termine stabilito dal Consiglio Diocesano uscente.

Non saranno considerate valide, ai fini dell'Assemblea diocesana, le assemblee parrocchiali eventualmente tenute dopo il suddetto termine. E', comunque, facoltà della Presidenza diocesana di ritenerle valide qualora ricorrano gravi motivi.

Della convocazione dell'Assemblea parrocchiale deve essere data comunicazione scritta alla presidenza diocesana.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un Consigliere parrocchiale si procede alla sua sostituzione così come previsto dall'art. 5 punto 6 dell'Atto Normativo.

allegato C

RELATIVO ALLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO.

1. Il Presidente e il vice presidente dell'Assemblea diocesana elettiva vengono designati in seno all'Assemblea fra i suoi membri presenti, L'Assemblea può validamente iniziare i suoi lavori quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Il Presidente propone all'Assemblea l'elezione della Commissione per la verifica dei poteri che si trasforma successivamente in seggio elettorale (tre persone).

Il Presidente propone all'Assemblea l'elezione dell'Ufficio di Segreteria (due persone).

Spetta all'**Ufficio di segreteria** verbalizzare gli atti dell'assemblea. L'Assemblea diocesana convocata per l'elezione del Consiglio diocesano delega al Consiglio diocesano, con l'approvazione di apposita mozione, la designazione dei rappresentanti dell'associazione diocesana all'Assemblea Nazionale dell'ACI, con le modalità indicate dalla Presidenza nazionale.

La **commissione per la verifica dei poteri** elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili.

Essa opera secondo le modalità stabilite dal Consiglio diocesano uscente (orario e data).

Spetta alla commissione per la verifica dei poteri:

- consegnare a tutti i partecipanti all'assemblea un apposito tesserino che comprovi il diritto di voto;

- decidere sulle richieste di ammissione al voto dei rappresentanti nominati di quelle Associazioni parrocchiali che non avessero trasmesso in tempo utile gli appositi moduli, o che avessero ricevuto regolare delega per sostituire rappresentanti eletti dal Consiglio parrocchiale;
- decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto. La commissione per la verifica dei poteri, esaurito il suo compito, passa allo svolgimento delle operazioni di seggio elettorale.
- 2. L'Assemblea diocesana elettiva deve essere convocata almeno **30 giorni** prima dello svolgimento della stessa.
- La convocazione dell'Assemblea diocesana è fatta con avviso scritto inviato ai Presidenti delle Associazioni parrocchiali e agli altri delegati.

Le schede elettorali sono tre di colore diverso e verranno consegnate ad ogni elettore cha ha diritto ad esprimere in ciascuna delle TRE schede a lui consegnate, fino ad un massimo di TRE preferenze.

I Presidenti parrocchiali che rivestono l'incarico di Consiglieri diocesani sono elettori solo come Consiglieri diocesani.

Il **seggio elettorale** è aperto secondo le modalità (orario e data) stabilite dal Consiglio diocesano uscente;

Spetta al seggio elettorale:

- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni di votazione;
- approntare le schede per le operazioni di votazione;
- decidere di tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio diocesano dell'ACI. Ciascun elettore consegna al seggio il proprio certificato elettorale; tutti i certificati sono conservati ed

allegati agli atti del seggio.

L'elezione avviene scegliendo gli eletti indicati in una lista composta da un minimo di 14 nominativi per componente: adulti uomini e donne, giovani uomini e donne, e ACR. Le liste, proposte dai rispettivi settori e dall'articolazione in momenti preassembleari, vengono condivise e approvate dal Consiglio diocesano uscente.

- 4. I **membri del Consiglio diocesano** si considerano eletti secondo il numero dei voti riportati:
 - i **primi sette per la lista del Settore Adulti**, cioè: i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voto tra gli uomini e i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le donne, mentre il settimo eletto risulta quello che di seguito ha ricevuto il maggior numero di voto.
 - i **primi sette per la lista del Settore Giovani**, cioè: i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra i Giovani e i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra le Giovani, mentre il settimo eletto risulta quello che di seguito ha riportato il maggior numero di voti.
 - i **primi sette per la lista dell'ACR** che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Nel caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Compilato il verbale dei risultati elettorali, il Presidente del seggio proclama i risultati all'Assemblea.

5. Il Consiglio diocesano dispone la cooptazione di rappresentanti delle foranie o zone pastorali caratterizzate da specifiche esigenze per compiti associativi determinati nelle zone stesse, partecipano con voto consultivo e di numero non superiore a sei (un membro per forania).

Qualora le zone pastorali considerate fossero già rappresentate in seno al Consiglio, il Consiglio stesso può procedere all'individuazione dei rappresentanti delle zone con specifico mandato, nell'ambito dei Consiglieri.

Il Consiglio diocesano, appositamente convocato entro 8 (otto) gg. dalla convalida dei risultati, avendo presente la situazione dell'AC. in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente, secondo le modalità indicate dal Regolamento Nazionale.

Può essere proposto qualsiasi socio adulto o giovane, dell'uno o dell'altro sesso, anche non facente parte del Consiglio Diocesano, purché sia in regola con gli obblighi statutarie che abbia i requisiti già indicati nell'allegato A. La stessa norma vale anche per gli altri incarichi associativi.

Nella riunione successiva, il Consiglio diocesano, su proposta dei Consiglieri di Settore e articolazione, procede all'elezione dei vice presidenti, del responsabile ACR e indica un eventuale Vice Responsabile dell'ACR che, se cooptato dall'esterno del consiglio, ha soltanto diritto di voto consultivo.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge il Segretario e l'Amministratore.

L'elezione dei membri della presidenza diocesana viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza degli aventi diritto per i primi tre scrutini e a maggioranza dei presenti dal quarto scrutinio in poi.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un Consigliere diocesano subentra il primo dei non eletti della stessa lista così come previsto dall'art. 5, co. 6 del presente Atto Normativo.

Infine, per le norme transitorie e finali si fa riferimento al Regolamento Nazionale di attuazione e con apposita mozione in assemblea si darà mandato al Consiglio diocesano di recepire le eventuali richieste di integrazione del Consiglio Nazionale.

sommario

PREAMBO	LO	5
CAPITOLO IDENTITÀ DE	PRIMO ELL'AZIONE CATTOLICA DELLA DIOCESI DI NARDÒ - GALLIPOLI	11
art. 1	L'associazione diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale	11
art. 2	Ordinamento diocesano	
art. 3	Scelte qualificanti l'associazione diocesana	
		1 1
) SECONDO : PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCES	CI DI
	ALLIPOLI	
<i>art. 4</i> Uno.	Adesione	
Ono. Due.	Accoglimento della richiesta	
Tre.	Forme di adesione e gestione dell'elenco dei soci	
Quattro.	Ritiro ed esclusione dall'associazione	
art. 5	Partecipazione alla vita associativa	
Uno.	Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio	
Due.	Partecipazione democratica	
Tre.	Elettorato attivo	15
Quattro.	Elettorato passivo	
Cinque.	Conferimento degli incarichi direttivi	
Sei.	Cessazione dagli incarichi, incompatibilità, ineleggibilità, decade	
	relazione allo svolgimento di incarichi politici.	
Sette.	Assistente e collaboratori	18
CAPITOLO		
ARTICOLAZI	ONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	19
art. 6	Articolazione territoriale	19
Uno.	Definizione e costituzione	
Due.	Condizioni e modalità di costituzione	
Tre.	Scioglimento di una associazione parrocchiale	20
art. 7	Foranie: strutture diocesane intermedie tra diocesi e parrocchie.	
Uno	Definizione e costituzione delle foranie	21

Due.	Condizioni e modalità di costituzione	21
art. 8	Movimenti Nazionali e Movimenti Diocesani	21
CAPITOLO ORDINAMEN	QUARTO ITO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DI BASE E DELLE FORANIE .	23
art. 9 Uno. Due. Tre.	Associazione territoriale di base Struttura organizzativa Organi Regole di funzionamento	23 23 24
<i>art. 10</i> Uno. Due.	Struttura foraniale	26
CAPITOLO ORDINAMEN	QUINTO ITO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA	27
art. 11 Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque.	Assemblea diocesana	27 27 29 30
art. 12 Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque.	Consiglio diocesano Funzioni Composizione Elezione Modalità di convocazione e funzionamento Periodicità	30 31 31
art. 13 Uno. Due. Tre.	Presidente Diocesano	32 32
art.14 Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque.	Presidenza diocesana Funzioni Composizione Elezione Modalità di convocazione e funzionamento Periodicità	32 33 33
art. 15	Comitato dei Presidenti Parrocchiali	

CAPITOLO SESTO

DISPOSIZION	NI AMMINISTRATIVE	35
art. 16	Contributi Associativi	35
Uno.	Quote	35
Due.	Raccolta	35
Tre.	Sostegno associazione diocesana e nazionale	35
art. 17	Gestione amministrativa diocesana	36
Uno.	Regole di buona amministrazione	36
Due.	Amministratore	36
Tre.	Comitato affari economici: modalità di composizione, fur	ızioni, regole
	di convocazione	
Quattro.	Gestione amministrativa parrocchiale: enunciazione del p	orincipio di
	riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale	37
CAPITOLO	SETTIMO	
NORME FIN	ALI, TRANSITORIE E DI RINVIO	38
art. 18		38
art. 19		
art. 20		
u		
ALLEGATO		CHIMEO
	LLA PROCEDURA DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE PARROC	
DIOCESANO)	39
ALLEGATO) B	
RELATIVO A	LLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PARROCO	CHIALE43
ALLEGATO	O C	
	LLA PROCEDURA DELLA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESA	NO47

CENTRO DIOCESANO DI AC

c/o Seminario Diocesano Via Incoronata, n.4 – 73048 NARDÒ

SITO DIOCESANO

www.acnardogallipoli.it

PROFILO FACEBOOK UFFICIALE

@acnardogallipoli "Azione Cattolica – Diocesi di Nardò-Gallipoli"

EMAIL

segreteria@acnardogallipoli.it

PEC

acnardogallipoli@pec.it